



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Cosmo Crolla

Filippo d'Aquino

Roberto Amatore

Alessandro Farolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

FALLIMENTO

Ud.14/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED]
nonché per [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

Curatela del Fallimento [REDACTED] S.p.a., rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED]

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. [REDACTED] depositato il
18/9/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dal
Consigliere Alessandro Farolfi.

FATTI DI CAUSA



1. L'oggetto del giudizio riguarda l'impugnazione del decreto collegiale n. cron. [REDACTED] depositato il 18/9/2020 dal Tribunale di Palermo, che, dopo aver ritenuto superata la situazione processuale che aveva determinato la sospensione del giudizio, in pendenza di un'opposizione di terzo all'espropriazione promossa dai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] ha rigettato l'opposizione allo stato passivo dagli stessi promossa nei confronti del decreto del G.D. assunto all'udienza di verifica del 30/5/2016, con cui era stata a sua volta rigettata la richiesta di restituzione al Notaio [REDACTED] di un libretto contenente una parte del prezzo da essi pagato per l'acquisto di un immobile dalla società poi fallita [REDACTED] s.p.a., ovvero la sua costituzione, ed in subordine l'ammissione al passivo per la somma di Euro 34.000.
2. Avverso tale provvedimento collegiale è stato proposto da parte del sig. [REDACTED] – in proprio e quale erede della defunta coniuge [REDACTED] nonché per conto dei figli ed eredi della stessa - ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi di impugnazione.
3. Il fallimento intimato si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione. Successivamente, la curatela ha altresì depositato istanza di sollecita fissazione dell'udienza di discussione.
4. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/5/2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria scritta illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto si articola su cinque motivi di impugnazione, così riassunti dalla stessa difesa del ricorrente:
 - 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 295, 297, 298 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c.: la revoca della sospensione disposta dal provvedimento impugnato renderebbe quest'ultimo illegittimo;



2) nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 25 e 26, nonché degli artt. 93 e 98 l.fall., in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c.: i ricorrenti si dolgono che erroneamente si sia affermato che gli stessi avrebbero dovuto reclamare il provvedimento del G.D. di acquisizione all'attivo del saldo di un conto intestato alla società poi fallita, mentre al contempo sarebbe stata dichiarata l'inammissibilità dell'insinuazione dagli stessi in effetti proposta;

3) nullità del capo della sentenza che rigetta nel merito l'opposizione allo stato passivo, dopo che il giudice si era spogliato della potestas iudicandi per aver ritenuto inammissibile la domanda, in relazione all'art. 360, n. 4) c.p.c.;

4) violazione dell'art. 1, commi da 63 a 67, l. n. 147/2013, nonché dell'art. 1773 c.c. con riferimento al capo della sentenza che, entrando comunque nel merito, ha argomentato l'infondatezza della domanda avanzata dai ricorrenti, in relazione all'art. 360, n. 3) c.p.c.;

5) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3) c.p.c. nella parte in cui è stata rigettata la domanda subordinata di insinuazione allo stato passivo.

2. I motivi così proposti non possono trovare accoglimento.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe illegittimamente revocato la sospensione dell'opposizione allo stato passivo, in un primo tempo disposta a causa della pendenza di una opposizione di terzo nei confronti dell'esecuzione promossa dalla banca titolare di ipoteca iscritta sull'immobile acquistato dai sig.ri [REDACTED] ed alienato dalla società poi fallita. Rileva, infatti, parte ricorrente che tale opposizione di terzo, pur essendo stata respinta nelle fasi di merito, era ancora pendente in cassazione e che, pertanto, non era venuto meno il rapporto di pregiudizialità fra tale giudizio e quello ex artt. 98 e 99 l.f.



Rispetto a tale deduzione occorre rilevare che il Tribunale non aveva semplicemente revocato la sospensione del giudizio, ma aveva piuttosto dato atto che il G.E. aveva dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva, ritenendo che con tale provvedimento fosse venuta meno ogni ragion d'essere della sospensione disposta nel 2017, in quanto era cessato ogni interesse alla prosecuzione dell'opposizione di terzo. Anche se non citato direttamente, costituisce infatti un indirizzo del tutto consolidato quello per cui l'estinzione del processo esecutivo comporta il venir meno della ragione di far decidere l'opposizione di terzo all'esecuzione, consistendo questa essenzialmente in un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto, di fronte al diritto del terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale; cosicché, solo se il terzo opponente chieda che il giudice si pronunci sull'appartenenza del bene nei rapporti fra esso ed il debitore esecutato sussiste il suo interesse alla statuizione sul punto, per cui la causa deve proseguire tra il debitore ed il terzo opponente (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 8426 del 12/04/2011; conforme Cass. Sez. 3, sent. n. 1771 del 26/03/1981).

Al di là di tale profilo di indagine, nel caso di specie risulta che l'opposizione di terzo all'esecuzione - che si è affermato essere pendente in cassazione al momento della proposizione del ricorso a riprova del fatto che il G.D. non avrebbe dovuto revocare la sospensione - sia stata medio tempore definita da questa Corte con la sentenza di rigetto n. 22211 del 18/05/2021.

Tale decisione è certamente rilevante, in quanto ha fatto venir meno - al di là di ogni altra considerazione - il giudizio asseritamente pregiudicante e posto a fondamento dell'eccepita perdurante sospensione del procedimento pregiudicato. La decisione assunta è inoltre qui richiamabile non solo in forza di un più generale dovere del giudice di legittimità di conoscere i propri precedenti, ma anche perché il numero di r.g. del



giudizio di legittimità era stato citato dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso. In ogni caso si è pure rettamente rilevato che nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. Sez. 2, sent. n. 29923 del 30/12/2020)

Risulta perciò evidente che il primo motivo di ricorso sia ad oggi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo certo la parte dolersi dell'esistenza di un rapporto di pregiudizialità rispetto ad un giudizio che, nel frattempo, è stato definito in modo contrario alle proprie aspettative.

Possono perciò analizzarsi gli ulteriori motivi di ricorso.

2.2. Passando al secondo motivo di impugnazione, si deve premettere che risulta dal provvedimento impugnato come il ricorrente ed il coniuge avessero acquistato dalla società poi fallita un immobile posto in Palermo, loc. [REDACTED] [REDACTED] con terreno pertinenziale, mediante rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED] del 3/3/1987, debitamente trascritto il 26/3/1987, pagandone il prezzo, una parte minoritaria del quale (la somma di 50 milioni di lire) la parte venditrice dichiarava che avrebbe utilizzato per provvedere alla cancellazione di due ipoteche, provvedendo perciò al deposito di tale parte di tale prezzo su di un libretto intestato alla stessa parte alienante e tenuto nella disponibilità dello stesso notaio rogante l'atto di compravendita.

Posta tale premessa, il secondo motivo – con il quale si contesta che il provvedimento impugnato abbia erroneamente ritenuto che gli opposenti avrebbero dovuto proporre reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del decreto di acquisizione del G.D. - risulta a sua volta infondato.



Gli oppositori prima ed il ricorrente ora, infatti, non hanno mai contestato che le somme pagate a titolo di prezzo spettassero al venditore (poi fallito), compresa la parte depositata sul libretto, ma hanno unicamente censurato il fatto che queste ultime somme siano state distolte dalla loro funzione di garanzia indiretta o, comunque, dallo scopo che le parti avevano concordemente indicato. Trattandosi di una parte del prezzo, tuttavia, le somme depositate sul libretto non avrebbero mai potuto essere restituite alla parte acquirente, né del resto questa ha esercitato una "rivendica" delle medesime. Ne deriva che il decreto di acquisizione ex art. 25 l.fall. del G.D. non è stato emesso in difetto di potere e che avverso lo stesso era unicamente proponibile il reclamo ex art. 26 l.fall., così come ha ritenuto la decisione impugnata.

Come è noto, la facoltà del G.D. di adottare ex art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non certo di disporre l'acquisizione di beni o somme su cui vi siano delle pretese incompatibili di terzi. In tale seconda ipotesi, anzi, il provvedimento di acquisizione del G.D. dovrebbe ritenersi illegittimo e, addirittura, emesso in carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo non sarebbe spendibile il reclamo di cui all'art. 26 l.fall., ma, più radicalmente, sarebbe sempre possibile contestarne l'inesistenza. A questo proposito questa Corte (Cass. Sez. 2, ord. n. 5138 del 27/02/2025) ha, infatti, stabilito che il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. A sua volta, Cass.



Sez. 1, ord. n. 2058 del 24/01/2023, ha precisato che il decreto, emesso ex art. 25 comma 1, n. 2 l. fall., con il quale il giudice delegato dichiara l'inefficacia di un ordine di bonifico, il cui importo sia già stato accreditato sul conto della società destinataria, è giuridicamente inesistente o "abnorme", per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestino la spettanza al fallimento; lo strumento di cui all'art. 25 l. fall., infatti, può essere adottato in luogo dell'azione in via ordinaria, per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 l. fall., solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività di cui è disposta l'acquisizione, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimento di cognizione (vds. in arg. anche Cass. Sez. 6 - 1, ord. n. 17648 del 05/07/2018 e Cass. Sez. 1, sent. n. 6353 del 14/07/1997).

Ma nel caso di specie, si ripete, i coniugi [REDACTED] [REDACTED] non hanno mai contestato che la somma depositata sul libretto costituisse una parte del prezzo, come tale di spettanza integrale della parte venditrice. Gli stessi si sono doluti, piuttosto, che il decreto di acquisizione del G.D. avesse frustrato la funzione cui le parti avevano dato al libretto (ossia di provvista per provvedere alla cancellazione di gravami) e con la propria opposizione allo stato passivo hanno richiesto, in via principale, la ricostituzione di tale libretto. Gli opposenti, non contestando la spettanza di dette somme alla procedura (che infatti non hanno rivendicato), avrebbero perciò dovuto insorgere contro il decreto del G.D. a mezzo del reclamo apposito, previsto dall'art. 26 l.fall., dovendosi perciò ritenere che il provvedimento in questa sede impugnato sia rispettoso dell'orientamento giurisprudenziale delineato da questa Corte.

3. Gli altri tre motivi di impugnazione, per come formulati, possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi dalla comune premessa



secondo cui – a dire del ricorrente – la “sentenza” (o meglio, il decreto già citato, emesso ex art. 98 l.fall.) non avrebbe dovuto rigettare nel merito la pretesa degli oppositori dopo averla dichiarata pregiudizialmente inammissibile.

Appare infatti evidente che, proprio in forza di tale premessa – che trova riscontro nel provvedimento impugnato –, deve ritenersi che gli argomenti di merito aggiunti dal tribunale di Palermo costituiscano dei meri obiter dicta, la cui impugnazione da parte del ricorrente risulta perciò inammissibile.

Come è noto, infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Sez. 3, ord. n. 27388 del 19/9/2022).

Ed il ricorrente non fa che confermare tale conclusione, dolendosi, da un lato, che il collegio si fosse – appunto – spogliato della propria potestas iudicandi a fronte della dichiarazione di inammissibilità dell'insinuazione al passivo, ma contraddittoriamente poi dedicando tre mezzi di impugnazione a censurare quelle che, egli stesso, ha preliminarmente rilevato essere mere argomentazioni ad abundantiam. Mezzi che, giova comunque aggiungere per completezza, rivestono inammissibilmente carattere meritale.

Come è noto, infatti, “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo



apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024); in precedenza anche Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019 ha affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito”.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

per l'effetto condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.500 euro (di cui euro 200 per spese vive), oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, come per legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026

Il Presidente

